



Roma 17 gennaio 2018

Prot. n.440/RC

**Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali AT,LT, KR, RN, VB, W
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Componenti della Scuola Federale di
Cronometraggio
Componenti della Commissione Tecnica
Federale
Consiglieri Federali
LORO SEDI**

Circolare nr. 3/2018

OGGETTO: Certificazione medica di idoneità fisica all'attività sportiva non agonistica

Facendo seguito alla delibera del Consiglio Federale n. 131 del 15/12/2017 (Tesseramento, Affiliazione e Riaffiliazione per la stagione sportiva 2018) ed in considerazione di alcune richieste di chiarimenti pervenute da alcune Associazioni successivamente alla recente circolare sul tesseramento, ritengo sia opportuno fornire alcuni chiarimenti in riferimento ad alcune questioni attinenti la produzione della certificazione medica di idoneità fisica sportiva non agonistica.

Nel 2015, con lettera circolare del 1^a dicembre prot.n.6750, la Ficr disponeva a tutte le Associazioni *"che in riferimento all'art. 7.2 del R.O. per il rinnovo del tesseramento era necessario il persistere dei requisiti di cui all'art. 4.7 dello Statuto ossia la presentazione della relativa documentazione comprensiva del certificato medico da depositare e conservare in Associazione"*, precisando a tal proposito che *"l'attestazione di idoneità all'attività sportiva non agonistica si rendeva necessaria sia all'atto del primo tesseramento che per ogni successivo rinnovo annuale di tutti i tesserati"*

In data 21 gennaio 2016 il Presidente Federale con lettera prot. n.558 a seguito di alcune considerazioni/osservazioni pervenute da diverse Associazioni confermava la linea adottata.

Nel mese di giugno 2016 il CONI in accordo con il Ministero della Salute disponeva, nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, le diverse tipologie di tesseramento per stabilire l'esistenza o meno dell'obbligo di certificazione sanitaria. La Federazione Italiana Cronometristi veniva inserita nella tipologia b) ossia: *tesserati che svolgono attività sportiva che non comportano un impegno fisico ma ai quali si raccomanda controllo*

F.I.Cr. - Federazione Italiana Cronometristi

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. +39.06.83702601 - Fax: +39.06.83702600 - segreteria@ficr.it - ficr@pec.ficr.it

Cod. Fisc. 05267420585 - P. IVA 01382081006

www.ficr.it



medico prima di ogni avvio dell'attività sportiva. Tale disposizione fu comunicata sempre nel mese di giugno 2016 a tutte le Associazioni affiliate.

Dagli atti presenti in Federazione risulta, che nel luglio 2016, anche in considerazione del parere del consulente Prof. Menchinelli, il Consiglio Federale stabiliva che: *i cronos possono non essere sottoposti all'obbligo della certificazione medica negli anni successivi al primo tesseramento seppur richiamando l'attenzione dei Presidenti delle Associazioni e rimettere alla prudenza ed alla decisione degli stessi l'opportunità di procedere o meno a tutela delle stesse Associazioni e dei singoli cronometristi.*

Il Consiglio Federale, nella riunione sopra richiamata del 15 dicembre 2017, ritenendo l'argomento di rilevante importanza ai fini della tutela delle Associazioni e dei cronometristi, ed in considerazione della stipula della copertura assicurativa con una nuova compagnia assicuratrice, ha riaffrontato l'argomento stabilendo definitivamente che: ***è obbligatorio ai fini del tesseramento il "certificato di idoneità fisica all'attività sportiva non agonistica" in corso di validità da rinnovare ogni anno alla scadenza. Il certificato deve essere depositato in Associazione a cura del Presidente.***

Nell'auspicio che sia stato quindi fornito ogni chiarimento in modo definitivo sull'argomento, restiamo a disposizione per eventuali ed ulteriori delucidazioni in merito.

Con i più cordiali saluti

Il Segretario Generale
Daniela Sebastiani